



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 134°

Roma, 12 - 19 aprile 2007

N. 15 - 16

BOLLETTINO UFFICIALE

ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2007

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Circolare 17 Gennaio 2007, n.5 (Prot. n. 425)

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n.1..... *Pag.* 5

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6

Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. » 9

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2007, n. 8

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate. » 18

Circolare 31 Gennaio 2007, n. 15 (Prot. 810)

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006- 2007. Formazione delle Commissioni giudicatrici nei corsi di studio ad indirizzo linguistico..... » 25

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica » 27

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.

Centro servizi amministrativi di Avellino » 34

Centro servizi amministrativi di Cosenza » 35

Centro servizi amministrativi di Torino » 36

Centro servizi amministrativi di Torino » 37

Centro servizi amministrativi di Treviso » 38

Circolare 17 Gennaio 2007, n.5 (Prot. n. 425)

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n.1.

- Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali - Loro sedi
- Ai Sovrintendenti scolastici per le Province di Bolzano - Trento
- Ai Dirigenti degli Uffici scolastici Provinciali - Loro sedi
- Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria superiore statali, paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati - Loro sedi e, p.c.
- Al Ministero degli affari esteri - Roma
- All'Intendente scolastico per la scuola in Lingua Tedesca - Bolzano
- All'Intendente scolastico per la scuola delle Località Ladine - Bolzano
- All'Assessore all'Istruzione e cultura della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Aosta
- Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Aosta
- All'Assessore ai beni culturali e Pubblica istruzione della Regione Sicilia - Palermo
- Ai Presidenti delle Giunte provinciali Autonome di Bolzano – Trento

Come noto, il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10, la Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università.

L'intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato quello di restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una scuola seria, impegnata e in grado di garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo.

In tale contesto trovano piena affermazione sia il criterio della equità, che consente di rendere a ciascuno studente il giusto riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l'intero percorso di studio, sia quello della valorizzazione delle eccellenze, attraverso l'attribuzione della lode e, dai prossimi anni, anche di incentivi concreti.

È di tutta evidenza che il giusto riconoscimento dei risultati scolastici dello studente, oltre ad assicurare all'esame di Stato un indubbio carattere di competitività, anche a livello europeo, ne riafferma l'importanza e il valore nei confronti dell'Università e del mondo del lavoro e della produzione.

Occorre comunque sottolineare che all'origine del riconoscimento della preparazione dello studente si colloca la valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la nuova legge dispone la sostanziale continuità di metodi e contenuti attraverso la conferma delle modalità di svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.

Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei profili costitutivi del nuovo esame, se ne esplicitano qui di seguito gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.

1- Ammissione all'esame di stato

La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.

In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.

2- Abbreviazione per merito

L'abbreviazione di un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.1, agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

L'istituto dell'abbreviazione si configura cioè come una opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.

3- Prove scritte e colloquio

Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento della 1^a, 2^a e 3^a prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n.41 e 20/11/2000, n.429.

Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge, "su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso".

Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.

È d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.

4- Composizione della Commissione giudicatrice

La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione giudicatrice, che è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno.

Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale con il quale sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta e quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è composta da quattro commissari - di cui due esterni e due interni - più il presidente.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Per ogni singola classe si costituisce una Commissione.

I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio.

I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe.

La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarietà previsto dalla legge.

Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

5- Punteggio

Come per il saldo dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico di punti 20.

Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove.

Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.

6- Indicazioni operative

Ad integrazione della presente nota, si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei docenti sulla necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non potrà più consentire tra due anni l'ammissione all'esame.

Sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e dei Dirigenti scolastici organizzare conferenze di servizio e incontri, anche con la presenza degli Ispettori operanti sul territorio, al fine di approfondire i vari profili del nuovo esame e porre gli studenti in grado di affrontare le prove con sicurezza e serenità.

In tale contesto, anche in coerenza con il comma 12 del capoverso 4 dell'art. 1 della nuova legge, è stata costituita, presso il Dipartimento dell'Istruzione, una task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero, con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione sulle novità dell'esame e di porre in essere, di concerto con gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate forme di assistenza e di intervento.

Sarà altresì cura dei succitati ispettori procedere alla verifica della più rigorosa osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle disposizioni impartite.

Appositi incarichi ispettivi saranno infine disposti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in presenza di eventuali irregolarità emerse negli istituti statali e in ogni caso a campione negli istituti paritari per verificare la regolare predisposizione di tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi.

Il Ministro: FIORONI

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6

Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO

VISTO il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”; in particolare, l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed, in particolare, l’art.1-bis, recante norme in materia di scuole non statali;

DECRETA

Art. 1

Partecipazione alle commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Art. 2

Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni

1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto entro il 31 gennaio.
2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

Art. 3

Nomina e formazione delle commissioni

1. Le commissioni sono nominate dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale.
2. Ogni commissione di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato, è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di sei componenti, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.
4. Le classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art.1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, sono abbinate a classi di istituti statali o paritari.
5. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Art. 4

Procedure generali di nomina

1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
 - a. secondo le fasi territoriali di cui agli articoli 7 e 8;
 - b. all'interno delle fasi territoriali, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8;
 - c. in base alle preferenze di cui all'articolo 10.
2. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
3. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Art. 5

Criteria di nomina dei Presidenti

1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza, tra:
 - a. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
 - b. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
 - c.1. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
 - c.2. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di dirigente scolastico;
 - c.3. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico;
 - c.4. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica;
 - c.5. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
 - d. i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo;
 - e. i ricercatori universitari confermati;
 - f. i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - g. i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

h. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di tre anni;

i. i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Art. 6

Criteri di nomina dei commissari esterni

1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:
 - a. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
 - b. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
 - c. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
 - d. tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta; per il caso in cui, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati tutti gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), del presente comma, rimangano ancora delle nomine da effettuare;
 - e. tra i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore. Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla precedente lettera d) del presente comma.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3. Da ultimo, in caso di necessità, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
 1. per la materia d'insegnamento;
 2. per la classe di concorso in cui è compresa la materia d'insegnamento;
5. Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 4, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine.

Art. 7

Fasi territoriali di nomina – Presidenti

1. Le nomine dei presidenti per le categorie di personale avente titolo di cui alla lettera a) dell'art.5 sono effettuate, seguendo le sottoelencate fasi territoriali:

A)- nell'ambito del comune di servizio o residenza, secondo l'ordine di preferenza espressa.;

B)- nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse, ove non sia stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza;

C)- d'ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;

D)- d'ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base alle fasi di cui alle lettere A) e B) e C);

2. Le nomine a presidente delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina di cui alle lettere b), c.1), c.2), c.3), c.4), c.5); d); e); f);g); h); i) dell'art.5 sono effettuate, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo medesimo, seguendo le sopraelencate fasi territoriali.

3. Qualora non sia possibile effettuare - in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 - le nomine dei Presidenti per tutte le sedi di esame, si procede alla nomina in ambito regionale, nel rispetto dell'ordine di precedenza di cui all'art.5, prioritariamente nell'ordine delle preferenze espresse per i comuni della Regione di servizio o residenza e, successivamente, d'ufficio.

4. Eventuali nomine che si rendano, eccezionalmente necessarie in ambito interregionale, sono disposte dal Direttore Generale competente, previo specifico accordo con il Direttore Generale della Regione in cui l'aspirante ha presentato la domanda di partecipazione.

5. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio o residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione è disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o residenza.

Art. 8

Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni

1. Le nomine dei commissari esterni per le categorie di personale avente titolo di cui all'art. 6, sono effettuate, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo medesimo, seguendo le sottoelencate fasi territoriali:

A)- nell'ambito del comune di servizio o residenza, nell'ordine di preferenza espressa;

B) d'ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;

C)- nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse, ove non sia stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza;

D) - d'ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base alle fasi di cui alle lettere A), B) e C).

E) – eccezionalmente in ambito regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'art.6, prioritariamente nell'ordine delle preferenze espresse per i comuni della Regione in cui l'aspirante presta servizio; successivamente, d'ufficio; qualora non sia possibile effettuare – in base alle disposizioni di cui alle lettere A),B), C), D) del presente comma – le nomine per ogni sede d'esame;

2. Per eventuali sedi residue si effettuano le nomine nell'ambito delle categorie del personale di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 6, secondo la procedura di cui al precedente comma 1.

3. Eventuali nomine che si rendano, eccezionalmente, necessarie in ambito interregionale, vengono disposte d'ufficio dal competente Direttore generale regionale, previo specifico accordo con il Direttore generale della Regione in cui presta servizio l'aspirante.

4. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio o di residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione è disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza.

Art. 9

Indirizzi di studio particolari

1. Nelle sezioni di liceo classico europeo, ad opzione internazionale francese, spagnola, tedesca funzionanti presso istituti statali o paritari, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.

Art. 10

Preferenze a parità di condizioni

1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato l'anzianità di servizio considerata è quella non di ruolo. A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Art. 11

Designazione dei commissari interni

1. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati.
2. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

Art. 12

Impedimento ad espletare l'incarico

1. Non e' consentito - anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio - di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 13

Preclusioni alla nomina

1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

Art. 14

Docenti part-time

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di commissario interno. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni.
2. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la

stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 15

Divieti di nomina

1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
 - a. qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
 - b. collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola (Quadriennio giuridico 2002-2005);
 - c. astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d. aspettativa o distacco sindacale.
2. Parimenti, non si dà luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.

Art. 16

Sostituzioni

1. I dirigenti preposti all'Ufficio Scolastico regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.
4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.

Art. 17

Regione e Province autonome

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato

conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e

dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art.18

Validità

Il presente decreto ha carattere permanente.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per i controlli di legge.

Roma, 17 gennaio 2007

IL MINISTRO

FIORONI

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2007, n. 8

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate.

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare, l’articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;

VISTO l’art. 252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell’Istituto e da uno o due membri esterni;

VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale in data 26.06.2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale, in pari data, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale, in pari data, con il quale sono state indicate, per l'anno scolastico 2006-2007, le materie oggetto della seconda prova scritta degli esami di Stato e le materie assegnate ai commissari esterni;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige";

VISTO l'art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

RAVVISATA l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal 1° comma dell'art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2006-2007;

DECRETA:

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1

del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2006-2007, come segue.

TITOLO I

SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1

Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con Decreto Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l'ammissione nelle commissioni del citato indirizzo di "Progetto Sirio", i medesimi sostengono l'esame di Stato sui programmi del corso ordinario.

Art. 2

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il D.M. che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2006/2007, la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di

cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1, primo comma, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del D.M., recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari;
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4

Documento del Consiglio di classe

Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5

Aree disciplinari

Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse - i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 6

Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
 - esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
 - riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
- 2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7

Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2006-2007, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2006-2007, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'articolo 1, capoverso <<Art. 3, comma 2>> della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252 - comma 8 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, citato nelle premesse.

Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono

convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.

L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

4. Per l'anno scolastico 2006-2007, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.

Roma, 17 gennaio 2007

IL MINISTRO
FIORONI

Circolare 31 Gennaio 2007, n. 15 (Prot. 810)

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006- 2007. Formazione delle Commissioni giudicatrici nei corsi di studio ad indirizzo linguistico.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali - Loro sedi

Ai Sovrintendenti scolastici per le Province di Bolzano Trento

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria superiore statali, paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati - Loro sedi

e, p.c.:

Al Ministro degli affari esteri - Roma

All'Intendente scolastico per la scuola in Lingua Tedesca - Bolzano

All'Intendente scolastico per la scuola delle Località Ladine - Bolzano

All'Assessore all'Istruzione e cultura della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Aosta

Al Sovrintendente agli Studi della regione Autonoma della Valle d'Aosta - Aosta

All'Assessore ai beni culturali e Pubblica istruzione della Regione Sicilia - Palermo

Ai Presidenti delle Giunte provinciali delle Province Autonome di Bolzano Trento

Ad integrazione della Circolare n. 5 del 17 gennaio u.s. con la quale sono state fornite alcune indicazioni relative agli aspetti più significativi della nuova disciplina sugli esami di Stato, anticipando le disposizioni formali che saranno impartite a breve scadenza con l'annuale Circolare Ministeriale sulle modalità di formazione delle Commissioni giudicatrici e con l'Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami, si ritiene opportuno fornire una ulteriore indicazione sulla specificità della formazione delle Commissioni nei corsi di studio ad indirizzo linguistico.

Come è noto con decreto ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2007, sono state indicate per l'anno scolastico 2006-2007 per tutti gli indirizzi di studio le materie oggetto della seconda prova scritta agli esami di Stato e le materie assegnate ai Commissari esterni.

Per gli indirizzi linguistici, dei licei e dell'istruzione tecnica (periti aziendali e corrispondenti lingue estere, turistici) è stata scelta quale oggetto di seconda prova scritta la materia lingua straniera, che è stata affidata al membro interno.

Nei succitati indirizzi è obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di tre lingue straniere, che possono però non essere le stesse per tutta la classe.

In molti casi le lingue straniere offerte dalla scuola sono anche cinque, tra le quali gli studenti, divisi per gruppi, nell'ultimo triennio ne studiano tre a scelta.

La facoltà di scelta delle lingue straniere concessa allo studente comporta pertanto la presenza nella Commissione dei tre membri interni titolari dell'insegnamento delle lingue studiate, sia dalla classe intera che dai singoli gruppi di studenti.

Nel merito i dirigenti scolastici degli istituti nei quali sono attivati corsi ad indirizzo linguistico, nella fase di predisposizione degli adempimenti preliminari alla designazione dei membri interni da parte dei Consigli di classe, hanno espresso la preoccupazione dei docenti e degli studenti di vedere ridotta la componente interna della Commissione alle sole lingue straniere con esclusione dei docenti delle altre discipline.

Al fine di assicurare il giusto equilibrio tra le componenti esterna ed interna delle Commissioni ad indirizzo linguistico e di garantire allo studente la presenza di spazi disciplinari più ampi che gli consentano, sia nella terza prova scritta che nel colloquio, di esprimere al meglio le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi secondario-superiori, si forniscono le seguenti indicazioni:

La materia assegnata alla seconda prova scritta è lingua straniera e non lingue straniere. Queste ultime possono essere considerate specificazioni di un'unica materia.

Considerato che la legge 11.1.2007 n. 1 non ha modificato le modalità di svolgimento delle prove d'esame, agli studenti che hanno frequentato corsi di studio ad indirizzo linguistico, in conformità delle norme vigenti, in sede di seconda prova scritta all'esame di Stato viene data facoltà di scegliere la lingua straniera nella quale svolgere tale prova.

Analogamente, in sede di svolgimento della terza prova scritta, nel cui ambito è previsto l'accertamento di una lingua straniera, gli studenti possono scegliere per questa prova una lingua straniera che deve essere diversa da quella impiegata nella seconda prova scritta.

È altresì consentita allo studente la scelta della lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.

Alle operazioni d'esame partecipano tutti i tre Commissari interni di lingue straniere, i quali intervengono nei diversi momenti di svolgimento delle prove scritte e del colloquio avvicinandosi in relazione alla lingua straniera di volta in volta scelta dallo studente.

In sede di valutazione finale i tre docenti di lingue straniere esprimono ciascuno il giudizio e la proposta di voto sulla competenza linguistica e sulla preparazione del candidato relativamente alla lingua straniera scelta dal candidato per il colloquio.

I Consigli di Classe possono pertanto designare oltre ai docenti di lingue straniere altri due commissari interni titolari di materie diverse da quelle affidate ai membri esterni.

Le indicazioni sopra delineate saranno inserite tra le disposizioni formali contenute nella Circolare e nella Ordinanza ministeriale di imminente emanazione.

Il Ministro: Giuseppe FIORONI

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Bernardino MAZZOTTI - Area C3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di ROMA ;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 19.04.1941, compira' il sessantacinquesimo anno di età il 19.04.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.05.2006;

VISTA l'istanza in data 19.01.2006, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Al Sig. Bernardino MAZZOTTI - Area C3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di ROMA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.05.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 27 marzo 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 dicembre 2006 al n. 1358)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Giovanni DE GAETANO - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di COSENZA ;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 18.04.1941, compira' il sessantacinquesimo anno di età il 18.04.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.05.2006;

VISTA l'istanza in data 06.09.2005, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Al Sig. Giovanni DE GAETANO - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di COSENZA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.05.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 27 marzo 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 20 novembre 2006 al n. 1221)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Maria Iole FOIS - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di SASSARI;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 17.03.1941, compira' il sessantacinquesimo anno di età il 17.03.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.04.2006;

VISTA l'istanza in data 01.02.2006, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Alla Sig.ra Maria Iole FOIS - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di SASSARI è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.04.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 24 febbraio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 novembre 2006 al n. 1273)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 10.03.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali il 10.03.2006-, con la quale la Sig.ra Maria Carla VIRILI n.30.11.1948 - Area C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uff.VII, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Maria Carla VIRILI - Area C2 - in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uff. VII, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 23 maggio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 20 novembre 2006 al n. 1223)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Carlo PEREZ - Area B3 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che il predetto impiegato, nato il 11.08.1939 ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 11.08.2004 con diritto ad essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 01.09.2004;

VISTO il D.D. 19.06.2004, munito del Visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio n. 180 del 17.02.2005, cap. 1377 con il quale il predetto impiegato è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503, al trattenimento in servizio sino al 31.08.2006;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.09.2006** il Sig. Carlo PEREZ - Area B3 - nel ruolo del Personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso la Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Uff. VIII, è collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 maggio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 20 novembre 2006 al n. 1215)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 24.04.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 13 giugno 2006 -, con la quale la Sig.ra Maria Teresa PROVINI n. 01.10.1947 - Area B3S - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di PARMA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **16.08.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **16.08.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Maria Teresa PROVINI, - Area B3S - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di PARMA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 novembre 2006 al n. 1272)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 13.02.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali il 14.02.2006-, con la quale la Sig.ra Antonella PANZETTI n. 10.03.1949 - Area C3S - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uff. IX, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **18.09.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **18.09.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Antonella PANZETTI - Area C3S - in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uff. IX, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 26 aprile 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 20 novembre 2006 al n. 1222)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI AVELLINO

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig/ **CIERO Ripalda nata Guardia dei Lombardi (provincia di Avellino) il 03 gennaio 1965** intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Maturità Linguistica del titolo di studio di Secondary School Honours Graduation Diploma presso la scuola "**George Harvey Secondary School**" di Toronto ad ordinamento scolastico della provincia dell'Ontario (Canada) conseguito in data trenta giugno millenovecentoottantatre;

VEDUTO l'art.379 del D.L/vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978,

VEDUTO il D.M. 02 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. **2 e 3** del citato **D.M. 02 aprile 1980**;

D I C H I A R A

il titolo di studio di scuola secondaria superiore di **Secondary School Honours Graduation Diploma** presso la scuola "**George Harvey Secondary School**" di Toronto ad ordinamento scolastico della provincia dell'Ontario (Canada) conseguito in data trenta giugno millenovecentoottantatre dalla sig/ **CIERO Ripalda nata Guardia dei Lombardi (provincia di Avellino) il 03 gennaio 1965** "**equipollente**" a tutti gli effetti di legge al diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di **Maturità Linguistica** con il seguente voto: **76/100 (settantasei/centesimi)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma **7** dell'art.**379** del D.L/vo **297/94**.

Dichiarazione del dirigente del 2 gennaio 2007

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COSENZA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. **BARTUCCI Lucia**, nata a North York - Toronto (Canada) il 16/10/1980 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione Secondaria Superiore - Indirizzo LINGUISTICO - del titolo di studio denominato "Ontario Secondary School Diploma" conseguito il 28/02/1998 presso Holy Cross Catholic Hig School, Vaughan - Ontario (Canada);

VEDUTO l'art. 381 del D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio denominato "Ontario Secondary School Diploma" conseguito il 28/02/1998 presso l'Istituto "Holy Cross Catholic Hig School di Vaughan - Ontario (Canada) dalla sig.a **BARTUCCI Lucia**, nata a North York - Toronto (Canada) il 16/10/1980 ,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria Superiore: **Indirizzo LINGUISTICO** - con il seguente voto: 80/100 (Ottanta/Centesimi).

Si rilascia il presente certificato, ai sensi del comma 7° dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

Dichiarazione del dirigente del 18 gennaio 2007

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TORINO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della Sig.ra **ARTUSA Graciela Beatriz** nata a **BUENOS AIRES ARGENTINA** il 6.6.1955 intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza col Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio Secondaria Superiore di **LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI** del titolo di studio "**BACHILLER**" conseguito nell'anno 1973 presso l'Istituto "**MARIA ANA MOGAS**" di **BUENOS AIRES - ARGENTINA**;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO l'art. 380 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 LUGLIO 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio "**BACHILLER**" conseguito all'estero dalla Sig.ra **ARTUSA Graciela Beatriz**

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio del **LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI** con il seguente voto: **80/100** (ottanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

Dichiarazione del dirigente del 21 aprile 2006

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TORINO

IL DIRIGENTE

- VISTA** la domanda della Sig.ra VARGAS Maria Gabriela nata a TURRIALBA - COSTA RICA il 03.2.1972 intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza col Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio Secondario Superiore del LICEO SCIENTIFICO del titolo di studio "BACHILLERATO IN LETRAS" conseguito nell'anno 1998 presso il "Ministerio De Educacion Publica" di SAN JOSE- COSTA RICA;
- VISTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO** l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO** il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO** il D.M. 20 LUGLIO 1978;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;
- ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana, prot. N. 146384 del 16.6.2005, con il quale è conferita la cittadinanza italiana alla signora VARGAS SANCHEZ Maria Gabriela e che alla medesima conseguentemente compete il cognome paterno VARGAS in conformità alla legge italiana;
- CONSIDERATO** pertanto che la sig.ra VARGAS SANCHEZ Maria Gabriela, nata a TURRIALBA - COSTA RICA il 03.2.1972, alla quale è intestato il diploma straniero preso in considerazione, e la Sig.ra VARGAS Maria Gabriela, nata a TURRIALBA - COSTA RICA il 03.2.1972 si identificano nella stessa persona;

D I C H I A R A

Il titolo di studio "BACHILLERATO IN LETRAS" conseguito all'estero dalla Sig.ra VARGAS Maria Gabriela

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio del LICEO SCIENTIFICO con il seguente voto: 68/100 (sessantotto/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94

Dichiarazione del dirigente del 28 aprile 2006

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TREVISO

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig. **CECCHIN JOSE' LUIS** nato a BUENOS AIRES (ARGENTINA) il 07/12/1963 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Maturità Tecnica per le Attività Sociali-Dirigente di Comunità del titolo di studio di "Bachiller Pedagógico" conseguito all'estero nell'anno scolastico 1982 presso la Scuola di Educazione Media N.3 "Prof. Francisco J. Salustio" di Quilmes - Prov. di BUENOS AIRES - (ARGENTINA);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 e sue modificazioni;

VEDUTO il D. M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.I. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D. M. 2 APRILE 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA da parte della Sig.ra **NADIA SIBILLIN** Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore " Florence Nightingale " di Castelfranco V. (TV), la sostanziale corrispondenza del titolo di studio conseguito all'estero con il titolo di studio finale italiano di Maturità Tecnica per le Attività Sociali-Dirigente di Comunità;

DICHIARA

il titolo di studio di " Bachiller Pedagógico " conseguito all'estero nell'anno scolastico 1982 presso la Scuola di Educazione Media N.3 di Quilmes – Prov. di BUENOS AIRES - (ARGENTINA) dal Sig. **CECCHIN JOSE' LUIS** nato a BUENOS AIRES (ARGENTINA) il 07/12/1963;

EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA

DI

MATURITA' TECNICA PER LE ATTIVITA' SOCIALI-DIRIGENTE DI COMUNITA'

Con la seguente votazione: (70/100 settanta/centesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94 e sue modificazioni.

Dichiarazione del dirigente del 17 gennaio 2007

(MOD-BP-07-1-260) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

